

Evoluzione delle norme sulle società controllate estere (CFC) ed il contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali

TORINO, 29 SETTEMBRE 2009

Ignazio La Candia

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – D.L. N. 78/2009

➤ Art. 12, comma 2, del Decreto Legge del 1° luglio 2009, n. 78

✓ In deroga ad ogni vigente disposizione di Legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato inseriti nelle cc.dd. *Black Lists*, in violazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa in materia di “*monitoraggio*”, ai soli fini fiscali si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione nel nostro Paese

✓ In altri termini, gli investimenti e le attività finanziarie detenute da soggetti italiani (soggetti obbligati alla redazione del Quadro RW) in Stati o territori a fiscalità privilegiata si considerano effettuati con l'utilizzo di redditi non dichiarati e non tassati in Italia



CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – D.L. N. 78/2009

- La disposizione in esame trova applicazione in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, nonché alle società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, nel caso in cui essi violino uno degli obblighi previsti dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.L. del 28 giugno 1990, n. 167:
 - ✓ indicazione in Dichiarazione dei Redditi degli investimenti all'estero, ovvero delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia;
 - ✓ indicazione in Dichiarazione dei Redditi dell'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che, nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria;
 - ✓ predisposizione, per i soggetti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi, dell'apposito Modello predisposto dal Ministero delle Finanze per l'indicazione delle attività di cui sopra
- Al contribuente è riconosciuta la possibilità di fornire la prova contraria ai fini di disapplicare la presunzione in oggetto

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – D.L. N. 78/2009

➤ Le sanzioni tributarie previste dall'art. 1 del D.L. del 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate; tale inasprimento opera con riferimento alla:

- ✓ sanzione amministrativa dal 120% al 240% (che pertanto passa dal 240% al 480%) dell'ammontare delle imposte dovute prevista nei casi di omessa presentazione della Dichiarazione dei Redditi;
- ✓ sanzione amministrativa dal 100% al 200% (che pertanto passa dal 200% al 400%) della maggiore imposta o della differenza del credito qualora nella Dichiarazione dei Redditi sia indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un credito superiore a quello spettante

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – D.L. N. 78/2009

Dott. Ignazio La Candia

➤ Allo scopo di garantire la massima efficacia all'azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, è stata prevista la possibilità che l'Agenzia delle Entrate proceda all'istituzione di un'apposita Unità Speciale per il contrasto dell'evasione ed elusione internazionale, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza

➤ L'Unità dovrebbe facilitare l'acquisizione di informazioni utili all'individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione sul piano internazionale



CONTRASTO AI PARADISI FISCALI – D.L. N. 78/2009

Osservazioni:

- La prova contraria può essere fornita solamente in fase ispettiva e non in via preventiva
- La norma non fa nessun riferimento allo scomputo delle imposte già assolte all'estero sulla ricchezza che si dovrebbe tassare in Italia
- Il maggior reddito è attribuito all'anno cui si riferisce l'accertamento?
- Cosa accade se tali redditi si sono generati in periodi non più accertabili?
- I redditi sottratti a tassazione non dovrebbero essere qualificati come redditi prodotti all'estero (al raddoppio delle sanzioni non dovrebbe sommarsi l'aumento di un terzo previsto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 471/1997)

Dott. Ignazio La Candia



MODIFICHE AL REGIME CFC

- Ai fini della dimostrazione della prima circostanza esimente, il contribuente italiano deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolge una effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento
- Nel caso di attività bancarie, finanziarie ed assicurative, è previsto che il collegamento con il mercato di insediamento ricorra qualora oltre la metà, rispettivamente, delle fonti oppure degli impieghi o dei ricavi del soggetto controllato estero derivino da operazioni effettuate nel predetto mercato

NOVITÀ IN MATERIA CFC

➤ La prima circostanza esimente non si applica qualora i proventi della società o ente estero controllato derivino, per oltre il 50%, da una o più delle seguenti attività:

✓ gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;

✓ prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari



DISCIPLINA CFC

- Viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del regime CFC a quelle società ed enti che seppure non residenti o localizzati in paradisi fiscali (e, quindi, anche residenti in altri Stati UE):
 - ✓ sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore a più del 50% di quella che sarebbe stata gravante ove dette società ed enti fossero stati residenti in Italia;
 - ✓ derivano proventi, per oltre il 50%, da una o più delle seguenti attività: gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie; cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica; prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari

A MENO CHE SI DIMOSTRI, TRAMITE INTERPELLO, CHE
L'INSEDIAMENTO ALL'ESTERO NON RAPPRESENTA UNA
COSTRUZIONE ARTIFICIOSA VOLTA A
CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO FISCALE

OSSERVAZIONI

- Il soggetto italiano deve dimostrare, mediante interpello, che la società controllata estera non rappresenta una costruzione di puro artificio, dando, pertanto, evidenza di non essere priva di una certa effettività. Ma cosa si intende per costruzione puramente artificiosa? (l'interpretazione fornita dai giudici tributari sembra discostarsi da quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria - Sentenza ECJ *Cadbury - Schweppes*)
- La verifica del *tax rate* estero deve essere fatta anno per anno (una società controllata estera potrebbe essere CFC solamente in un determinato periodo d'imposta)